

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 37-3370

Interventi nel Settore della Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Reg. (CE) 1198/2006. Approvazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici economici relativi alle Misure degli Assi 2 e 3. Spesa di euro 408.130,00 UPB (DB 11111) e UPB (DB 11112) anni 2012 e 2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, ne stabilisce gli obiettivi e in particolare individua le modalità di programmazione degli Assi prioritari cofinanziati dal (FEP) per le Regioni dell'obiettivo non di convergenza;

visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca;

vista la D.G.R. n. 39-11088 del 23 marzo 2009, con la quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione dei benefici economici nel settore della Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006, relativi alle Misure degli Assi 2 e 3 per il periodo di programmazione 2007/2013, come sotto riportati:

Asse 2

Misura 2.1

Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura

Misura 2.2

Pesca nelle acque interne

Misura 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Asse 3

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

atteso che con il medesimo provvedimento sono state messe a disposizione per ogni singolo Asse di interesse per la Regione Piemonte le risorse finanziarie approvate e trasmesse dal MIPAAF con nota prot. n. 11677 del 30 settembre 2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 216 del 24.03.2009 e s.m.i, con la quale, sulla base dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 39-11088 del 23 marzo 2009 è stato approvato il 1° Bando per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alle Misure suindicate per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle annualità 2008-2009;

atteso che con determinazioni dirigenziali n. 1130 del 11.11.2009 e n. 764 del 08.09.2009 sono state approvate le graduatorie relative all'Asse 2 - Misure 2.1, 2.2 e 2.3 e all'Asse 3 - Misura 3.4 e che le stesse risultano esaurite relativamente all'Asse 2 - Misura 2.2 e Asse 3 - Misura 3.4;

vista la D.G.R. n. 76-13572 del 16 marzo 2010 con la quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione dei benefici economici di cui trattasi per il periodo di programmazione del FEP 2007-

2013, relativamente all'Asse 3 - Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori e contestualmente è stato approvato il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria dell'Asse 2 nel rispetto della D.G.R. n. 39-11088 del 23.03.2009 fino esaurimento delle graduatorie delle Misure: 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti nel settore dell'acquacoltura e 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;

vista la determinazione dirigenziale n. 275 del 18.3.2010 e s.m.i. con la quale sulla base dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 76-13572 del 16 marzo 2010 è stato approvato il 2° Bando per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti all'Asse 3 - Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

atteso che con determinazione dirigenziale n. 956 del 10.09.2010 è stata approvata la graduatoria relativa all'Asse 3 - Misura 3.4;

considerato che con le risorse finanziarie disponibili relative all'annualità 2010 e 2011 è stato possibile finanziare i progetti ancora in graduatoria per l'Asse 2 di cui alle D.D. n. 1130 del 11.11.2009 e n. 764 del 08.09.2009 nonché i progetti per l'Asse 3 di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 962 del 07.10.2009 e che pertanto le stesse risultano esaurite;

visto che i Piani Finanziari regionali approvati e trasmessi dal MIPAAF il 30.09.2008 prot. n. 11677, sono suddivisi per Assi prioritari ai quali corrispondono ad ognuno di essi le Misure per gli investimenti nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura;

considerato pertanto necessaria l'approvazione dei criteri per la presentazione delle istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura per il 3° Bando, come riportati nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

ritenuto opportuno attribuire ai citati Assi 2 e 3 le risorse finanziarie relative alle annualità 2012 e 2013 del Piano Finanziario come indicato nella tabella di seguito riportata:

Fondo Europeo per la Pesca FEP 2007-2013	Risorse finanziarie Annualità 2012-2013
ASSE 2 Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura Misura 2.2. – Pesca nelle acque interne Misura 2.3 Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione	Euro 277.280,00
ASSE 3 Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori	Euro 130.850,00
TOTALE GENERALE DEGLI ASSI	Euro 408.130,00

atteso che la Giunta regionale si riserva di finanziare i progetti relativi all'Asse 2 e 3, inseriti in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse assegnate, con le risorse finanziarie rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi;

ritenuto di demandare al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica della Direzione Agricoltura e al Nucleo di Valutazione l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione compreso il Bando regionale, le istruzioni operative in materia di erogazione dei contributi e la modulistica;

considerato che alla spesa complessiva prevista di Euro 408.130,00 si farà fronte con le risorse finanziarie che saranno iscritte sui competenti capitoli dell'UPB (DB11111) e dell'UPB (DB11112) di cui Euro 202.328,00 sul Bilancio 2012 ed Euro 205.802,00 sul Bilancio pluriennale 2012 – 2014, anni 2012 e 2013;

visto il D.D.L. n. 170 del 30.9.2011 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014";

vista la L.R. n. 27 del 30.12.2011 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie";

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni precedentemente espresse:

- 1) di approvare i criteri per l'attribuzione dei benefici economici di cui trattasi per il periodo di programmazione del FEP 2007-2013 relativamente alle Misure dell'Asse 2 e 3, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare l'adozione del 3° Bando regionale e tutti gli atti necessari e conseguenti al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica della Direzione Agricoltura per la gestione del FEP;
- 3) di destinare al 3° Bando per le Misure degli Assi 2 e 3 le risorse finanziarie delle annualità 2012 e 2013 pari a complessivi € 408.130,00 suddivise per € 277.280,00 per l'Asse 2 e per € 130.850,00 per l'Asse 3, secondo il Piano Finanziario contenuto nella D.G.R. n. 39-11088 del 23 marzo 2009, per la concessione del contributo ai progetti che saranno ammessi a finanziamento;
- 4) alla spesa complessiva prevista di € 408.130,00 si farà fronte con le risorse finanziarie che saranno iscritte sui competenti capitoli dell'UPB (DB11111) e dell'UPB (DB11112) di cui € 202.328,00 sul Bilancio 2012 ed € 205.802,00 sul Bilancio pluriennale 2012 – 2014, anni 2012 e 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora
Direzione Agricoltura
Settore
Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica**

**Fondo Europeo per la Pesca
FEP 2007/2013**

Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006

CRITERI

per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alle seguenti “Misure”

Misura 2.1

Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura

Misura 2.2

Pesca nelle acque interne

Misura 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

Disposizioni generali

Art. 1. Finanziamento delle domande risultate ammissibili

1.1 Le domande che, a seguito dell'istruttoria, siano risultate ammissibili ma non finanziabili, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi.

1.2 Tempi di realizzazione dell'iniziativa

I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di **60** giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il **termine di 12 mesi** dalla medesima notifica.

Sono considerate ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute successivamente al 1° gennaio 2007.

Art. 2. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

a) un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori/acquisti di cui al punto 1.2; l'adozione del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a favore della Regione Piemonte da parte del soggetto destinatario del contributo di importo pari al 110% del valore dell'anticipazione concessa.

Non sono ammissibili richieste di anticipo presentate nei 90 giorni che precedono la data fissata per la conclusione del progetto.

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;

b) saldo allo stato finale dei lavori previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse.

Art. 3. Rinuncia e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo dovrà comunicare alla Regione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta comprensiva degli interessi legali.

Il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure previsti comporta la decadenza del contributo, nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, la Regione provvederà al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fidejussore.

Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto.

Art. 4. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 70% del totale del progetto;
2. per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
3. per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
4. per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Clausola DEGGENDORF

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e dal d.p.c.m. 23 maggio 2007, attuativo della predetta disposizione, i destinatari degli aiuti previsti dal presente bando possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in base a conforme modulistica, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, così come specificati dall'art. 4 del citato decreto.

Informativa ai sensi della legge n. 241/1990

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo e si concluderà entro 120 giorni.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, tel. 011/4325147 - 011/4325807.

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007;

Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

Reg. (CE) n. 1249/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) 498/2007.

Disposizioni specifiche (per Misura)

MISURA 2.1 - Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socio-economico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
2. ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) computo metrico estimativo delle opere edili a prezzi di mercato, corredato dalla dichiarazione sulla congruità prezzi, rilasciata da libero professionista abilitato;

- d) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari attrezzature, materiali, impianti. Per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento;
- e) piano finanziario dell'investimento;
- f) per le persone giuridiche: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento; la dichiarazione va allegata anche se negativa;
- h) oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento;
- i) per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- j) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità dei terreni e/o dei beni immobili (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno dieci anni; dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo), per un periodo pari ad almeno cinque anni;
- k) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- l) dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- m) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: copia conforme all'originale del possesso di proprietà e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- n) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498 del 26 marzo 2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

1. costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, di interesse commerciale;
2. acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura;
3. spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
4. lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
5. opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
6. adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
7. acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
8. acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico, e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti alla pesca e all'acquacoltura;
9. spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;

10. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Non sono ammissibili le spese per:

1. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
2. contributi in natura;
3. nel caso di acquisto con leasing i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
4. materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
5. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
6. spese relative ad opere in subappalto;
7. interessi passivi;
8. spese di alloggio;
9. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
10. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
11. opere di abbellimento e spazi verdi;
12. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
13. IVA;
14. canoni delle concessioni demaniali;
15. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, le condizioni dei fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino al completamento degli investimenti. A parità di punteggio le condizioni dei fattori di valutazione vengono determinate sulla base dei criteri da utilizzare progressivamente:

- a) imprese esistenti (già in attività) rispetto ad imprese di nuova costituzione;
- b) investimenti per i quali è comprovato il possesso della concessione edilizia o che riguardino esclusivamente l'acquisto o la realizzazione di impianti e macchinari ed attrezzature;
- c) investimenti per i quali si dimostri un beneficio in termini di incremento di occupati a tempo indeterminato ad investimenti realizzati.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A.R..

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio
Progetti presentati da micro imprese: (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro)	20
Progetti presentati da piccole imprese: (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro)	18
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento;	15

Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura	13
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	12
Integrazione verticale delle attività di allevamento	9
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato	8
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2012 e 2013 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di Euro **221.824,00**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:
40% della spesa totale ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€ 90.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€ 90.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.

MISURA 2.2

Pesca nelle acque interne

(art. 33 Reg. CE n. 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è volta al sostegno della pesca nelle acque interne.

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- pesca nelle acque interne: attività di pesca praticata a fini commerciali nelle acque interne da imbarcazioni da pesca;
- imbarcazione da pesca: imbarcazione utilizzata per attività di pesca, esclusivamente nelle acque interne, praticata a fini commerciali non iscritta nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono:

- a) Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne;
- b) Associazioni nazionali di categoria/Centrali cooperative, che operano nella pesca professionale esercitata nelle acque interne;
- c) Enti Pubblici.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di

presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso;
2. destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b) nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c) nel caso in cui l'impresa utilizza pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne questi non devono risultare iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie previste dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, materiali, impianti; per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento e, in caso di investimenti a bordo dei pescherecci, copia conforme all'originale de:
 1. libretto di navigazione;
 2. certificato di navigabilità;
 3. licenza di pesca professionale rilasciata dalla Provincia competente per territorio, unitamente alla ricevuta di versamento in corso di validità;in caso di nuovi apparati propulsivi a motore, indicazione sulla potenza (pari o minore) e sul minor impatto ambientale rispetto al precedente, nonché copia conforme all'originale de:
 1. certificato d'uso del motore;
 2. dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante la corrispondenza del certificato d'uso del motore con l'uso effettivo dello stesso;
- d) per le persone giuridiche: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento o copia conforme delle stesse; la dichiarazione va allegata anche se negativa;
- f) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente, incluse le norme sulla sicurezza;
- g) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;

- h) dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- i) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007;
- j) impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per il/i m/p (moto peschereccio) oggetto di finanziamenti.

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, eventuali integrazioni alla documentazione.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

1. attrezzature per la pesca;
2. acquisto di attrezzature da pesca, purché non comporti un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività delle catture;
3. acquisto di indumenti e accessori destinati a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
4. costruzione e ammodernamento di banchine e passerelle ad uso delle imbarcazioni da pesca finalizzato a migliorare le condizioni di carico e/o sbarco;
5. costruzione o ammodernamento di piccoli ripari per imbarcazioni da pesca;
6. celle frigorifere e linee di congelamento mobili;
7. centri di consegna del pesce;
8. vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo pescato;
9. trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca;
10. acquisto di apparati propulsivi a motore, purché di potenza pari o inferiore al vecchio;
11. acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca;
12. opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti all'attività di pesca;
13. spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
14. spese generali, nel limite del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) n. 498/2007.

Non sono ammissibili le spese per:

1. IVA;
2. trasferimento di proprietà di un'azienda;
3. costruzione di navi che operano nelle acque interne;
4. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
5. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
6. contributi in natura;
7. canoni delle concessioni demaniali;
8. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
9. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
10. spese relative ad opere in subappalto;
11. interessi passivi;

12. spese di alloggio;
13. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
14. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
15. opere di abbellimento;
16. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
17. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1 gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino al completamento degli investimenti.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A.R..

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile
Operatori del settore	30
Associazioni di categoria	15
Enti pubblici	15
Miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza lavoratori	10
Miglioramento igiene e qualità prodotto	10
Mantenimento occupazionale	15
Partecipazione finanziaria del soggetto	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2012 e 2013 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di **€22.182,40**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

90% della spesa totale ammessa a contributo se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico;

40% della spesa totale ammessa a contributo in tutti gli altri casi.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€ 20.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€ 20.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine

di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.

MISURA 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. (CE) n. 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- preparazioni dei pesci quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
- promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2. acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
3. applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
4. adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
5. ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b) nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) computo metrico estimativo delle opere edili a prezzi di mercato, corredato dalla dichiarazione sulla congruità prezzi, rilasciata da libero professionista abilitato;
- d) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, materiali, impianti; per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento;
- e) copie delle fatture per lavori già eseguiti;
- f) piano finanziario dell'investimento;
- g) per le persone giuridiche: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
- i) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- j) oltre i 100.000,00 euro di investimento da realizzare, presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adeguata per il progetto di investimento;
- k) per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- l) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità dei terreni e/o dei beni immobili (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno dieci anni; dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo), per un periodo pari ad almeno cinque anni;
- m) dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- n) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- o) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

1. acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
2. spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
3. opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
4. adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
5. acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
6. acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti alla pesca e all'acquacoltura;
7. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Non sono ammissibili le spese per:

1. investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2. investimenti relativi al commercio al dettaglio;
3. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
4. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
5. contributi in natura;
6. canoni delle concessioni demaniali;
7. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
8. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
9. spese relative ad opere in subappalto;
10. interessi passivi;
11. spese di alloggio;
12. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
13. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
14. opere di abbellimento e spazi verdi;
15. IVA;
16. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
17. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino al completamento degli investimenti.

A parità di punteggio la priorità viene determinata sulla base dei criteri da utilizzare progressivamente:

- a) imprese esistenti rispetto ad imprese di nuova costituzione;
- b) imprese che dimostrino con idonea documentazione di avere un'integrazione di filiera con imprese di acquacoltura da cui acquistano il prodotto;
- c) investimenti per i quali è comprovato il possesso della concessione edilizia o che riguardino esclusivamente l'acquisto o la realizzazione di impianti e macchinari ed attrezzature;
- d) investimenti per i quali si dimostri un beneficio in termini di incremento di occupati a tempo indeterminato ad investimenti realizzati.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A.R..

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile
Progetti presentati da micro imprese: (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro)	20
Progetti presentati da piccole imprese: (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro)	13
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	10
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	10
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	9
Nuovi impianti	9
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale	8
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione	6
Impianto per produzioni polivalenti	5
Ricorso a energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico	3
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti	3
Certificazione di qualità del prodotto	2
Certificazione ambientale	2
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2012 e 2013 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di **€33.273,60**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:
40% della spesa totale ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€ 60.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€ 60.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori **(art. 40 Reg. (CE) n. 1198/2006)**

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è destinata alla valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità, nonché alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

In particolare la misura dovrà essere indirizzata alla realizzazione di campagne di promozione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 40, par. 3 lett. a).

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

- a) Organizzazioni che operano per conto dei produttori;
- b) Organismi pubblici o da questi designati;
- c) Organizzazioni professionali riconosciute.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione di campagne di promozione regionale, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- d) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
- e) certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- f) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- g) realizzazione di indagini di mercato.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

- a) progetto preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale;
- d) piano finanziario dell'investimento;
- e) nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- f) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- g) assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di avvio del progetto.

1. i costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
2. l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
3. le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
4. costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;
5. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Non sono ammissibili le spese per:

1. contributi in natura;
2. acquisto di mobili e attrezzature, ad eccezione della partecipazione a fiere;
3. costi di funzionamento;
4. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
5. spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006 e s.m.i.);
6. interessi passivi;
7. spese per la realizzazione o ristrutturazione di alloggi per il personale;
8. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
9. IVA;
10. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e recuperabili da parte del beneficiario finale;
11. le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino al completamento degli investimenti.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A.R..

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio
Operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Per ogni azione o iniziativa	5 max 25
Operazioni volte all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	15
Operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto	15
Operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente	10
Operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca	8
Operazioni finalizzate alla partecipazioni a fiere a valenza: - regionale - nazionale - internazionale	5 10 15
Operazioni volte alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate	2
Operazioni volte alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006	10
Operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2012 e 2013 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di **€ 130.850,00**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

98% della spesa totale ammessa a contributo se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico o da un soggetto da questo designato;

40% della spesa ammessa a contributo in tutti gli altri casi.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti al medesimo progetto.

Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€ 50.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€ 50.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.